PROPOSTA

DI UN PIANO D' ORGANIZZAZIONE

DEL

CONSIGLIO DI POLIZIA MEDICA

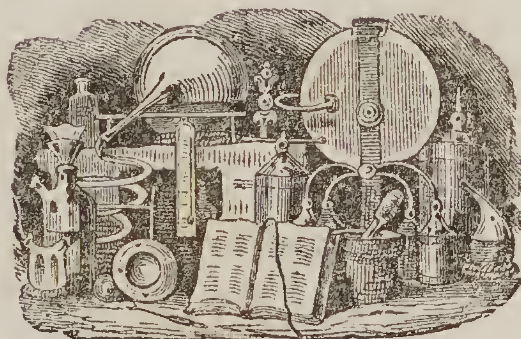
ISTITUITO IN PIACENZA

COL DECRETO DEL GOVERNO PROVVISORIO 15 APRILE 1848

E CONTENENTE LE MODIFICAZIONI

DA INTRODURSI NELLA LEGGE

11 OTTOBRE 1817



PIACENZA

TIPOGRAFIA VESCOVILE TEDESCHI



AGLI ONOREVOLI CONFRATELLI E COLLEGHI

MEDICI, CHIRURGHI, FARMACISTI, E ZOOIATRI

DELLA CITTÀ E TERRITORIO DI PIACENZA

Poichè voi, onorevoli Confratelli e Colleghi, mi pagaste largo, ed inaspettato tributo di stima e di confidenza, chiamandomi a far parte di quel Consiglio Sanitario, che col libero nostro voto abbiamo eletto a vantaggio e decoro di questo paese, concedete che io ve ne renda pubbliche e sincere grazie. E a darvi un piccolissimo saggio di quella gratitudine, che pure amerei dimostrarvi maggiore, io vi offro un *Progetto d'un Piano d'Organizzazione*, sul quale avviserei si dovessero intavolare e coordinare tutte quante le modificazioni necessarie a farsi alla Legge 11 Ottobre 1817 per adattarla alle esigenze dei tempi, e sulla quale appoggiammo, come sapete, la domanda che innoltrammo al Governo Provvisorio, onde ottenere una tale istituzione. Io poteva, innanzi tutto, sottoporre questa mia proposta al Consiglio, al quale vo superbo di appartenere. Ma dacchè la disamina, nel caso, non ispetta tanto al Consiglio stesso, quanto all'intero Corpo sanitario della città e territorio, interessando egualmente tutti i suoi membri, mi è parso di fare buon atto col pubblicarlo, e trasmetterne a tutti gli esercenti un qualche ramo dell'arte salutare una copia, acciò tutti possano pigliare cognizione di un tal piano, meditarlo, annotarlo, aggiugnere o togliere, modificare o mutare, come meglio ad essi parrà pel bene di tutti, e pel decoro dell'arte.

Io non pretendo di offerirvi cosa compiuta, e molto meno un lavoro perfetto; ciò starà al vostro senno di fare. Solamente ho inteso di tracciare una norma alla discussione generale di queste gravi materie, perchè da essa sorga più facilmente col consenso dei più quello Statuto organico, che dovrà quindinnanzi regolare l'esercizio dei varii rami dell'arte salutare. - Vogliate adunque aggradire cortesi questo tenue obolo della più verace stima ed affetto

Piacenza 29 Aprile 1848.

Del vostro Confratello
FRANCESCO FRESCHI

ESTRATTO

Del Processo verbale della Seduta del 20 Aprile 1848 dei Medici, Chirurghi, Farmacisti, e Veterinarii di Piacenza, legalmente convocati in adunanza generale.



Nel dì 4 Aprile corrente i Medici, i Chirurghi e Farmacisti residenti in Piacenza inoltrarono al Governo Provvisorio una domanda di istituzione d'un *Consiglio di Protomedicato*, atteso il distacco di questa città da Parma. Quella domanda venne da me promossa e formolata, appoggiandola in base alla Legge 11 Ottobre 1817. E perchè non si supponesse quella istanza macchiata segretamente da alcuna mira d'interesse, insinuai a parecchi miei colleghi la convenienza di rinunciare allo stipendio annuo fissato all'ufficio di *Protomedico*, e a quello di *Segretario*, solo ritenendo quegli eventuali emolumenti, ai quali dà diritto la citata legge. Piacque il pensiero a' miei colleghi; e in pochi giorni quella carta venne coperta del maggior numero di firme degli esercenti nella città. Si sarebbe desiderato anche il concorso degli esercenti foresi; ma la urgenza del tempo e delle circostanze non concedevano che si dovesse camminare tanto per le lunghe; ciò che inevitabilmente avrebbe dovuto accadere, qualora si fossero interpellati uno per uno tutti gli esercenti nello Stato. D'altronde que' nostri confratelli saranno persuasi, che la nostra mozione avendo un interesse comune, non potrebbe non essere meritevole del loro suffragio.

Quella domanda venne ascoltata ed esaudita dal Governo Provvisorio, il quale con suo Decreto 15 Aprile corrente ordinava la creazione di un *Consiglio di Polizia Medica gratuito* per questa città e territorio, e colle medesime attribuzioni già date dalla citata legge 11 Ottobre 1817 al *Protomedico*, ed al *Protomedicato*. Un tale *Consiglio* dovendo poi essere eletto da tutti gli esercenti un qualche ramo dell'arte salutare, e costì residenti, il Governo medesimo affidava l'incarico all'egregio nostro collega Dott. Giovanni Rebasti di convocarli tutti in adunanza generale in una sala di questo Palazzo municipale; ciò che egli faceva con sua lettera circolare del giorno 17 Aprile corrente.

L'adunanza ebbe luogo nella sera del giorno 20. Di *sessantuno*, che si trovò essere il numero totale de' *Medici*, *Chirurghi*, *Farmacisti*, e *Veterinarii*, e *Flebotomi* della città, si presentarono *quarantotto*; cioè 16 di più di 32, pluralità as-

soluta richiesta dalla legge. Fatto l'appello nominale dei convocati, prima di procedere alle elezioni il Medico sig. Giuseppe Rosa propose, che si dovesse soprassedère, fino a che potessero prender parte all'adunanza anche gli esercenti foresi. Messa a voti una tale proposta, venne la medesima respinta; dichiarando però l'adunanza, che un tale invito verrebbe esteso pure agli esercenti foresi, quando si fosse trattato di discutere il piano di organizzazione definitiva del Consiglio.

Passati quindi alle singole elezioni, e prima di tutto a quella del Presidente del Consiglio stesso, venne eletto a maggioranza di suffragi il Dott. Giovanni Rebasti. - Il posto di *Segretario*, contrastato dai Medici Marzolini, e Freschi, toccò dopo una terza votazione al primo, che ebbe 24 voti; mentre il secondo non ebbe che 20. - Stabilito poscia, che *quattro* dovessero essere le *Sezioni* costituenti il Consiglio, e classificate nell'ordine seguente:

Sezione I. *Medicina.*
,, II. *Chirurgia.*
,, III. *Farmacia.*
,, IV. *Veterinaria.*

si deliberò, che ognuna delle tre prime Sezioni dovesse avere *quattro Consiglieri*, e *due* soli la quarta, non contando nè il Presidente, nè il Segretario.

La votazione fatta per ischede scritte, e segrete per tutte e singole le elezioni de' Consiglieri di ciascuna Sezione, ha dati i risultati della maggioranza de' suffragi ai Medici

Dott. Giuseppe Bellotti
Dott. Giandomenico Bonora
Dott. Francesco Freschi
Dott. Ferdinando Lupi
} Per Consiglieri della Sezione di Medicina.

I Medici *Giacomo Pugolotti*, e *Pietro Cerani* sono quelli, che dopo i quattro eletti hanno riunito il maggior numero di suffragi relativamente agli altri.

Per la Sezione di Chirurgia sono stati eletti i Signori

Prof. Giacomo Morigi Medico-Chirurgo.
Dott. Luigi Zangrandi Dottore di Medicina e Dottore di Chirurgia.
Antonio Albertelli.
Angelo Ragazzi.

Dopo questi quattro eletti riunirono il maggior numero di suffragi rispettivamente agli altri il Dottor *Pasquali* Medico-Chirurgo, e il Chirurgo *Basini*.

Per la Sezione di Farmacia sono stati eletti i Signori

Gaetano Rangoni Farmacista.
Antonio Corvi Dottore in Farmacia.
Lorenzo Zaghi Farmacista.
Giuseppe Lizzini Farmacista.

Per la Sezione di Veterinaria furono eletti i Signori

Corrado Bucella, e
Vincenzo Paltrinieri.

Eletto a questo modo il *Consiglio di Polizia Medica*, era adempiuto al prescritto dagli Artic. 2 e 3 del citato Decreto 15 Aprile corrente. E in quanto all'Artic. 4 concernente le modificazioni da introdursi nella mentovata legge 11 Ottobre 1817, l'Adunanza faceva voto, perchè il *Consiglio* da essa eletto, cui viene affidato il carico di proporre quelle modificazioni stesse, vi desse opera quanto prima, onde rialzare dall'attuale avvilimento i varii rami dell'arte salutare in questo nostro paese, e volesse sottoporre il suo lavoro alla discussione di una generale Assemblea di tutti gli esercenti nella Città, e nello Stato, prima di presentarlo alla superiore approvazione. E il Consiglio prometteva di farlo.

STATUTO ORGANICO

CAPO I.

Degli uffizi, e attribuzioni del Consiglio di Polizia Medica, e che cosa egli sia.

Art. 1. Il *Consiglio di Polizia Medica*, presa questa espressione nel suo più lato, e vero senso, è una specie di magistratura sanitaria, destinata dalla Legge a vegliare, e tutelare l'esercizio della *Medicina*, della *Chirurgia*, della *Farmacia*, e della *Zoojatria* o *Veterinaria*, considerati questi diversi rami tanto dal lato artistico, quanto dal lato scientifico, nell'interesse della umanità, e pel decoro dell'arte salutare.

Art. 2. Spetta imperciò a questo Consiglio:

1) Decidere della capacità di tutti i candidati, che chieggono di essere ammessi all'esercizio di alcuno dei quattro rami dell'arte or mentovati, e del valore de' titoli, che presentano, ond'essere ammessi allo sperimento.

2) Esaminare, e valutare i documenti e titoli diversi, che

questo Stato, onde essere rivalidati nell'esercizio dell'uno, e dell'altro ramo dell'arte.

3) Vegliare al mantenimento della buona disciplina, e dignità dell'arte stessa fra i diversi esercenti nello Stato; chiamare al dovere, ammonire, o punire ben anco (ma in via soltanto disciplinare) coloro, che mancassero al loro dovere, o tenessero una condotta indegna del loro ministero.

4) Prevenire, o conciliare le differenze, che relativamente al solo ed esclusivo esercizio dell'arte loro, potessero insorgere fra gli esercenti medesimi.

5) Ascoltare, e far ragione ai reclami de' clienti, purchè verificati e giusti, contro gli uni o gli altri esercenti, senza entrare per questo nelle attribuzioni de' Tribunali competenti.

6) Dar parere sugli onorarii e spese devolute per compenso ai diversi esercenti, quando vi abbia contestazione, nè la legge abbia altrimenti provveduto.

7) Vegliare sull'osservanza delle leggi e regolamenti di Igiene pubblica e privata, denunziando, nel caso, le trasgressioni delle medesime, e provocando dalle competenti autorità le opportune misure, e provvedimenti.

8) Dar parere sulla qualità sospetta o nociva di certe sostanze commestibili, o bevande, che si espongono alla pubblica vendita, e denunziare nel caso alla competente autorità quelle che fossero riconosciute nocevoli assolutamente, o pericolose alla salute pubblica.

9) Dar parere sulla convenienza o sconvenienza di collocare nell'interno delle Città, o luoghi abitati certe fabbriche, o laboratorii, in cui si lavorano sostanze animali, vegetabili, o minerali, che per lo sprigionarsi di effluvii o vapori ingratissimi o irrespirabili, possono arrecare ed arrecano bene spesso nocumento alla salute.

10) Proporre alla competente autorità quel migliore e più opportuno sistema di riforme e perfezionamenti, onde sono suscettibili le diverse leggi di Polizia sanitaria, e quelle specialmente, che riguardano l'uccisione degli animali domestici, delle cui carni si fa uso giornaliero - la uccisione de' cani ed altri animali idrofobi - la sepoltura de' cadaveri umani.

11) Proporre alla competente autorità quelle misure, e provvedimenti, che il Consiglio avvisasse migliori, onde dare agli Stabilimenti, ed Ospizii di beneficenza o sottopposti, o vincolati alla direzione medica, o chirurgica, quella organizzazione più conforme all'esigenza dei tempi, che può migliorarne le condizioni, e rendere più proficua la carità.

12) Proporre alla competente autorità un sistema di or-

Stato, onde migliorarne il servigio, e sollevare dall'attuale avvilimento la condizione deplorabile dei tanti esercenti sparsi nelle campagne.

13) Proporre al Governo nel modo il più sollecito una nuova *Tariffa dei prezzi dei medicamenti,* munita di tutte quelle opportune disposizioni penali, che valgano ad impedire gli abusi, che corrono attualmente su questo particolare.

14) Proporre al Governo un nuovo *Codice farmaceutico,* messo a livello delle attuali cognizioni chimiche, di facile adoperamento, e di sicura norma a tutti gli esercenti.

15) Visitare ogni anno tutte le Farmacìe, e Drogherìe dello Stato, ed ogni volta, che il Presidente del Consiglio, o il Consiglio stesso lo giudichino necessario, concertandosi per queste visite colle locali Autorità, ond'essere all'occorrenza dalle medesime accompagnati.

16) Vegliare attentamente, perchè non s'introducano nello Stato *cerretani, segretisti, saltimbanchi, ciurmatori* ed altri individui di questa razza, spacciatori di droghe medicinali, di empiastri, di segreti, ingannatori del popolo; denunziarli nel caso alle competenti Autorità locali, e provocare dalle medesime, o dal superiore Governo le occorrenti misure.

17) Vegliare attentamente la vendita delle droghe medicinali per parte dei *Droghieri* e *Fondachieri,* onde non si arroghino que' diritti che la legge accorda ai soli Fermacisti: denunziare i colpevoli ai Tribunali competenti; ed assicurarsi della necessaria capacità degl'individui, che vogliano attendere a questo ramo di speciale commercio.

18) Visitare per mezzo di persone delegate le droghe medicinali che s'introducono nelle nostre dogane; e proporre al Governo i mezzi più efficaci, onde togliere gli abusi ed errori intorno a questo particolare.

19) Dar parere al Governo sulla necessità e convenienza di quelli studi o preparatorii, o complementarii dell' Istruzione medica, chirurgica, farmaceutica, veterinaria, o già esistenti, o che si volessero introdurre in questa Città.

20) Proporre al Governo, nel caso di *Epidemìe*, o di *Epizoosie,* o di altri morbi contagiosi quelle misure e provvedimenti tutti, che valgano ad arrestarne il corso, ad isolarli, addittando nell'un tempo i più efficaci mezzi profilatici, e curativi.

21) Promuovere, ed attivare la istituzione di una *Società di mutuo soccorso pei medici, chirurghi, farmacisti* e *veterinarii* caduti in povertà, o resi impotenti dall'età, dalle malattie a guadagnarsi un vitto onorato.

22) Convocare le adunanze generali di tutti i medici,

chirurghi, farmacisti, veterinarii della Città e dello Stato, sì per la elezione del Consiglio, e sì per discutere i diversi piani di organizzazione relativi all'esercizio dell'uno, o dell'altro ramo dell'arte salutare.

23) Rilasciare, quando ne fosse richiesto, Consultazioni mediche, chirurgiche, farmaceutico-chimiche, da prodursi tanto in pubblico, quanto in privato, tanto nell'interno del paese, quanto all'estero.

24) Rilasciare ai singoli esercenti, o abilitati, o rivalidati, le rispettive *matricole*, o *patenti* di libero esercizio, espresse in quel modo ed in quella forma, che avviserà più convenienti.

Art. 3. Il Consiglio di Polizia medica si compone di *medici*, di *chirurghi*, di *farmacisti* e di *veterinarii*. Esso costituisce la rappresentanza legale di queste quattro facoltà. Ha per capo un *Presidente*; ed è assistito nelle sue deliberazioni da un *Segretario*.

Art. 4. Il Consiglio dipende dal Governo Superiore; e come ramo di amministrazione appartiene al *Ministero dell' Interno*.

Art. 5. Il Consiglio si compone di sedici individui, cioè:

un *Presidente*,
un *Segretario*,
di *quattro Consiglieri di Medicina*,
di *quattro Consiglieri di Chirurgia*,
di *quattro Consiglieri di Farmacìa*,
di *due Consiglieri di Veterinaria*.

Art. 6. Il Consiglio si divide imperciò in *quattro Sezioni* distinte, classificate nel modo seguente:

1. *Sezione di Medicina.*
2. *Sezione di Chirurgia.*
3. *Sezione di Farmacia.*
4. *Sezione di Veterinaria.*

Art. 7. Il Presidente è capo di tutte, e singole, queste quattro Sezioni. Egli le convoca, o tutte insieme, od una, o più soltanto, secondo i casi e le circostanze.

Art. 8. I membri del Consiglio siedono in ordine di Sezioni come all'Art. 6 enumerate; e in ordine d'anzianità rispetto alla Sezione alla quale appartengono. L'anzianità si desume sempre dall'epoca della laurea, o della licenza.

Art. 9. La votazione è segreta, e si fa sempre per Sezioni, quando il Consiglio è completo; e votano sempre i più giovani prima degli anziani; ultimo a votare è sempre il Presidente, o chi per lui. Il Segretario non ha voto.

Art. 10. Il Consiglio legalmente convocato delibera su tutti gli oggetti che riguardano ciascuna Sezione, e su tutto ciò

per cui venne convocato. Ma le sue deliberazioni non saranno mai valide, se non prese a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri convocati. Il Presidente non avrà voto preponderante.

Art. 11. Il Presidente in caso di malattia, o di legittimo impedimento, sarà sostituito dal più anziano dei Consiglieri di Medicina, che ne farà le veci.

CAPO II.

Modo di elezione del Consiglio

Art. 12. La elezione del Consiglio è fondata sul suffragio universale di tutti i Medici, Chirurghi, Farmacisti, e Veterinarii della Città, e dello Stato, legalmente convocati in adunanza generale.

Art. 13. La elezione si fa per ischede scritte, sulle quali da ognuno dei convocati vengono scritti chiaramente il nome ed il cognome della persona, o delle persone da nominarsi.

Art. 14. La scheda scritta, e piegata per modo che non si possa leggere, viene da ognuno de' convocati presentata al Presidente, il quale di mano in mano che le riceve, le introduce entro il buco di una cassetta, od urna a ciò destinata, fino a che il numero de' votanti sia esaurito.

Art. 15. Prima però di procedere alla scrittura, e imbussolamento delle schede, il Presidente farà l'appello nominale di tutti gli adunati per vedere se vi abbia la *pluralità assoluta* su *tutto* il numero degli esercenti; e, questa verificata, dichiarerà aperta la seduta, e procederà alle elezioni. Quando non vi avesse la pluralità assoluta, differirà ad altra adunanza le elezioni, e ne farà stendere dal Segretario processo verbale.

Art. 16. Se dopo avere per tre volte convocata una generale adunanza di tutti gli esercenti della Città e dello Stato, senza avere mai potuto verificare la pluralità assoluta, di cui sopra, nè i convocati assenti avessero giustificata la loro assenza, il Presidente alla terza convocazione farà il solito appello nominale, verificherà se il numero degli assenti riguardi più gli esercenti della Città, o quelli dello Stato; e trovando per accaso la maggioranza degli astanti nei primi, passerà alle elezioni, come sopra.

Art. 17. Qualunque esercente, il quale invitato legalmente dal Presidente del Consiglio ad intervenire alle generali adunanze, non vi possa intervenire, è tenuto a giustificare la sua mancanza. Non giustificandola, e mancando per tre volte con-

tenderà decaduto dal Corpo, al quale appartiene, e se ne farà menzione apposita nel processo verbale dell'adunanza.

Art. 18. Verificata adunque la maggioranza assoluta sul numero de' convocati, scritte le rispettive schede per le nomine, come sopra, verranno dal Presidente ritirate dall'urna o dalla cassetta; sarà verificato il numero delle medesime per vedere se corrisponde a quello dei votanti, e non trovatolo corrispondere, o in più o in meno, si rinnoverà la votazione.

Art. 19. Corrispondendo il numero, il Presidente aprirà ad una ad una le schede, le leggerà ad alta voce, e le passerà man mano al Segretario, perchè tenga nota del numero di suffragi di ciascun nominato. Le note del Segretario saranno controllate da uno dei Consiglieri a ciò espressamente delegato dal Presidente.

Art. 20. Quando si tratterà di rinnovare la elezione del Presidente, e del Segretario, le funzioni provvisorie di questi due ufficiali, in quanto al regolare il processo delle elezioni, verranno disimpegnate per quel solo caso da due Consiglieri nominati previamente dal Consiglio in una delle sue ordinarie tornate, e comunicata la nomina all'adunanza generale.

Art. 21. Le elezioni tutte debbono essere fatte a pluralità assoluta sul numero dei votanti; non potendosi questa ottenere dopo due esperimenti fatti, si starà alla pluralità relativa de' suffragati comparativamente l'uno all'altro.

Art. 22. L'ufficio di Presidente e di Segretario dura per cinque anni; quello di Consiglieri per tre. Potranno essere però rieletti.

Art. 23. Le elezioni tutte non sono valide, se non vengano sanzionate dal Superiore Governo; questa sanzione viene dal Presidente del Consiglio comunicata ufficialmente ai singoli eletti.

CAPO III.

Del Presidente del Consiglio

Art. 24. Il Presidente del Consiglio è l'organo intermedio di comunicazione ufficiale fra il Governo Superiore, col quale corrisponde, e il Consiglio stesso, e tutti gli esercenti alcuno dei diversi rami dell'arte salutare.

Art. 25. Spetta a lui quindi:

1) Comunicare al Governo medesimo, o ad altre Autorità locali, le deliberazioni del Consiglio, e delle generali adunanze di tutti gli esercenti.

2) Comunicare al Consiglio tutte le proposte, richieste, [illegible]

Governo ed altre autorità costituite, quanto anche dai privati, proponendo nel medesimo tempo ciò che meglio avviserebbe di fare nel caso, quando sieno materie non soggette a discussione.

3) Convocare le adunanze del Consiglio, e di tutti gli esercenti quando sieno prescritte dal Regolamento, e tutte volte, che le avvisa necessarie.

4) Rilasciare *Matricole*, e *Licenze* di libero esercizio pratico in alcuno dei rami dell' arte salutare a tutti quelli, che per ottenerle avranno adempiuto quanto è prescritto dal Regolamento.

5) Presiedere a tutti gli *esami di libero esercizio* dei candidati, non che a tutte le visite delle Farmacie, Drogherie, e a tutte quelle Commissioni, che potessero essere scelte tanto dal Superiore Governo, quanto dal Consiglio, nell' interesse e decoro della pubblica igiene.

6) Chiamare d' ufficio innanzi a sè qualuuque esercente, per comunicargli deliberazioni prese dal Consiglio, ammonirlo, censurarlo, od anche punirlo disciplinarmente.

7) Denunziare ai Tribunali, od Autorità competenti i trasgressori delle leggi sanitarie, relative all' esercizio dell' arte salutare.

8) Vegliare al mantenimento della disciplina e dignità in tutti i diversi rami dell' arte medesima.

CAPO IV.

Del Segretario del Consiglio

Art. 26. Il Segretario è il depositario, e compilatore di tutte le Deliberazioni, Atti e Scritture del Consiglio, al quale appartiene, e del quale possiede la confidenza.

Art. 27. Sono imperciò sue speciali attribuzioni:

1) Tenere in buon ordine tutta quanta la corrispondenza concernente il Consiglio, in apposito protocollo, che sarà separato da quello delle deliberazioni.

2) Prestarsi ad ogni richiesta, che per cose d' ufficio gli venga fatta dal Presidente del Consiglio, o da chi per lui.

3) Vigilare alla custodia de' locali, oggetti ed altre cose spettanti al Consiglio stesso, essendone egli il depositario.

4) Ricevere le somme stabilite dal Regolamento per l' ammissione dei Candidati agli esami di libero esercizio, e rilasciare ai medesimi le rispettive quittanze.

5) Rilasciare Copia, o Estratti delle deliberazioni prese dal Consiglio alle parti interessate, quando ne abbia ottenuta autorizzazione, o dal Presidente o dal Consiglio stesso,

6) Fare i Rapporti delle deliberazioni prese dal Consiglio al Governo Superiore, o alle Autorità diverse, secondo i casi.

7) Intervenire a tutte le adunanze del Consiglio e delle generali assemblee degli esercenti, come membro necessario, indispensabile.

Art. 28. Il Segretario non ha il diritto di farsi sostituire; in caso di malattia, o di legittimo impedimento previamente notificato al Presidente, il Consiglio delega un altro a farne le veci. In caso d'urgenza, e non potendosi così tosto radunare il Consiglio, il Presidente delega a sostituirlo provvisoriamente quell'uno de' Consiglieri, che a lui sembra il più opportuno.

Art. 29. Il Segretario non dà mai voto nel Consiglio per qualunque siasi caso; egli dà voto nelle adunanze generali di tutti gli esercenti, meno il caso, in cui si tratti della elezione di chi dee rimpiazzarlo, secondo il prescritto dal Regolamento.

CAPO V.

Dei Consiglieri

Art. 30. È ufficio del Consigliere:

1) Intervenire a tutte le adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio e della assemblea generale degli esercenti, ogni qual volta sia ufficialmente, od anche verbalmente invitato dal Presidente del Consiglio stesso, o da chi per lui.

2) Prendere parte a tutte le discussioni e deliberazioni del Consiglio cui appartiene, manifestando liberamente, e schiettamente la propria opinione.

3) Proporre modificazioni, mutamenti, riforme, miglioramenti alle diverse leggi esistenti intorno all'esercizio di alcuno de' rami dell'arte salutare, e chiamare sovr'esse l'attenzione del Consiglio, o della generale Adunanza degli esercenti.

4) Prestarsi al disimpegno di tutte quelle funzioni, ed incumbenze, che, o dal Consiglio, o dal Presidente gli fossero specialmente delegate.

Art. 31. Il Consiglio, avente a capo il suo Presidente, assiste in corpo a tutte le Feste nazionali, e pubbliche solennità come ramo d'amministrazione dipendente dal Superiore Governo, e faciente parte del Ministero dell'interno. Le sue insegne di costume sono il berretto nero, e la toga nera di Laurea.

CAPO VI.

Degli Esami di Libero Esercizio

Art. 32. Chiunque vorrà d'ora innanzi liberamente esercitare alcuno de' rami dell'arte salutare nella Città e territorio di Piacenza, cioè o la *Medicina*, o la *Chirurgia*, o la *Farmacia*, o la *Veterinaria*, dovrà subire gli esami di sperimento innanzi ad una delle quattro Sezioni del Consiglio, presieduta dal suo Presidente, o da chi per lui, e assistito sempre dal suo Segretario.

Art. 33. La Sezione esaminatrice sarà sempre di cinque, rispetto ai *Medici*, ai *Chirurghi* e ai *Farmacisti*; rispetto ai *Veterinarii*, sarà di *tre*, compreso il Presidente, e non computato il Segretario, che non dà voto.

Art. 34. Non potendo il Presidente far parte della Sezione esaminatrice, ed essendo il caso di un esame di libero esercizio in Medicina, allora il Consigliere di Medicina più anziano fa le veci, com'è di suo diritto, del Presidente impedito; ed il Consigliere più anziano di Chirurgìa sostituisce il Consigliere di Medicina Vice-presidente.

Art. 35. Se alcuno de' Consiglieri delle diverse Sezioni esaminatrici, quantunque invitati, per qualche improvviso accidente non potesse assistere all'esame, il Candidato ha il diritto di far differire l'esame ad altra volta, quando egli stesso non chiedesse e non fosse contento, che altro Consigliere si sostituisse a quello, o a quelli legittimamente impediti, e naturali suoi esaminatori.

Art. 36. In questo caso il Presidente interpella il Consigliere, o i Consiglieri che dovrebbero surrogare i mancanti, e concerta con essi del modo onde procedere, o continuare nell'esame di sperimento da farsi dal Candidato.

Art. 37. Il Candidato, che voglia essere ammesso al libero esercizio della Medicina, dovrà per una tale ammissione presentare:

1) Atto autentico di nascita, e fede di domicilio nello Stato.

2) Diploma di laurea ottenuto in qualche Università Italiana, od anche straniera.

3) Attestati autentici e legali, d'avere dopo la laurea fatti due anni di Clinica Medica presso qualche Università Italiana, oppure straniera.

Art. 38. Il Candidato, che voglia essere ammesso all'esame di libero esercizio della Chirurgia, dovrà per la sola ammissione presentare:

1) Atto autentico di nascita, e fede di domicilio nello Stato.

2) Diploma di Laurea, o *Licenza* ottenuta presso qualche Università italiana, o straniera.

3) Attestati autentici e legali di avere fatti, dopo la laurea, o la licenza, due anni di Clinica Chirurgica presso qualche Università Italiana o straniera.

Art. 39. Il Medico, che volesse al ramo che già esercita, aggiugnere pure l'esercizio di quello dell' *Ostetricia* in particolare, senza volere con questo entrare nel dominio della Chirurgia in genere, dovrà presentare per la sua ammissione all'Esame di libero esercizio della *Ostetricia* attestato autentico e legale di avere fatti due anni di Clinica Ostetrica presso qualche Università italiana o straniera, dopo la laurea in Medicina da esso ottenuta.

Art. 40. Il Candidato che voglia essere ammesso all'esame di libero esercizio della Farmacìa, dovrà per la sola ammissione presentare:

1) Atto autentico di nascita, e fede di domicilio nello Stato.

2) Diploma di Laurea o Licenza ottenuta presso qualche Università italiana o straniera.

3) Attestati autentici e legali di avere, dopo la Laurea o Licenza ottenuta, praticato per tre anni consecutivi presso qualche Farmacista approvato.

Art. 41. Il Candidato che voglia essere ammesso all' esame di libero esercizio della *Veterinaria*, dovrà per la sola ammissione presentare:

1) Atto autentico di nascita e fede di domicilio nello Stato.

2) Diploma di Laurea, o Licenza ottenuta presso qualche Università italiana o straniera.

3) Attestati autentici e legali di avere dopo la Laurea o Licenza, praticato per due anni consecutivi presso qualche Stabilimento di Veterinaria italiano o straniero, o presso un qualche Veterinario matricolato.

Art. 42. L' esercizio della Chirurgia minore o flebotomìa è tollerato fino a che la Legge provegga altrimenti. Per potere essere ammessi ad esercitarla è necessario di avere fatti due anni di studi di Chirurgìa, e un anno di pratica chirurgica in qualche Ospedale italiano o straniero, purchè ciò sia legalmente provato.

Art. 43. L' approvazione pel libero esercizio delle *Mammane*, o *Levatrici* dipende dal Consiglio, il quale stabilirà le norme, alle quali le aspiranti alla libera pratica dovranno attenersi, e i titoli necessarii alle medesime, per poter essere ammesse all'esame.

Art. 44. Gli esami per la libera pratica dei diversi rami dell'arte salutare saranno nel primo giorno - *per iscritto* - nel

secondo giorno *verbali* - nel terzo e quarto giorno - *sperimentali,* o di pratica. E per gli uni e per gli altri il Presidente del Consiglio darà le opportune disposizioni.

Art. 45. L'esame *scritto* consistere dovrà nel rispondere per iscritto a *quattro* temi o quesiti, che verranno proposti al Candidato dai quattro Consiglieri delle prime tre Sezioni del Consiglio, trattandosi di Medici, di Chirurghi, di Farmacisti; e a *due,* trattandosi di Veterinarii.

Art. 46. Nel giorno destinato per l'esame il Candidato si presenta innanzi alla Sezione esaminatrice, previamente avvertita e convocata dal Presidente assistito sempre dal Segretario; riceve da ognuno de' quattro Consiglieri esaminatori il tema scritto in carta chiusa; della quale consegna e ricevuta il Segretario stende Atto, che viene firmato pure dal Candidato.

Art. 47. È accordato tutto quel giorno al Candidato per rispondere ai temi proposti; non si potrà però assentare sotto alcun pretesto dalla Sala, se prima non vi abbia risposto; riceverà a tale scopo l'occorrente per iscrivere, escludendo il soccorso di libri, carte, persone estranee. È data poi cura speciale al Presidente di disporre nel modo più conveniente, acciò il Candidato non manchi di nulla, che possa occorrergli pe' suoi bisogni personali, e sia nel medesimo tempo assicurato l'isolamento del candidato stesso.

Art. 48. Terminate che abbia il Candidato le sue risposte, esse vengono ricevute dal Presidente, chiuse e suggellate alla presenza del candidato medesimo, facendo stendere Atto verbale dal Segretario, il quale atto viene firmato pure dal candidato.

Art. 49. Nel giorno successivo questi si presenta alla Sezione esaminatrice riunita, legge le risposte fatte a ciascun tema, e terminatane la lettura, risponde a tutte quelle interrogazioni, che gli esaminatori potranno indirizzargli in proposito. L'esame verbale, non compresa la lettura dei temi e risposte, durerà un'ora.

Art. 50. L'Esame sperimentale, o di pratica, in quanto ai Medici, consisterà nello istituire la diagnosi, la prognosi e il metodo curativo di tre diversi casi di malattie, scelti nelle Sale mediche dell'Ospedale Civile di questa Città, non prima veduti dal candidato, alla presenza della intiera Sezione esaminatrice. Questo esperimento verrà ripetuto per due giorni di seguito; per guisa che tutti questi esami, scritti, orali, o di pratica, dureranno pei Medici *quattro giorni* consecutivi.

Art. 51. L'esame di sperimento, o di pratica pei Chirurghi consisterà:

1) Nel fare la diagnosi, la prognosi, e tracciare il me-

todo curativo di tre diversi casi di malattie scelte nelle sale chirurgiche di questo civico Ospedale, non prima vedute dal candidato.

2) Nello eseguire tre diverse operazioni chirurgiche sul cadavere alla presenza, sempre inteso, della intiera Sezione esaminatrice. Questo esame sperimentale verrà ripetuto per tre giorni di seguito; e tutti gli esami pel libero esercizio della Chirurgia dureranno cinque giorni consecutivi.

Art. 52. L'Esame di sperimento pei Farmacisti consisterà nel far eseguire al Candidato otto diverse preparazioni farmaceutiche alla presenza dell'intiera Sezione esaminatrice; lo sperimento verrà ripetuto per tre giorni di seguito; e tutti gli esami complessivamente dureranno cinque giorni consecutivi.

Art. 53. L'Esame di sperimento pei Veterinarii consisterà nel fare loro istituire la diagnosi, la prognosi, e indicare la cura di qualche malattia interna, o esterna degli animali domestici di razza bovina, o cavallina, alla presenza dell'intiera Sezione, e in quel modo e luogo, che secondo i casi e le circostanze la Sezione avviserà più conveniente; lo sperimento dovrà ripetersi per due giorni di seguito; e tutti gli esami complessivamente dureranno pei Veterinarii quattro giorni.

Art. 54. L'Esame di sperimento per i *Medici-ostetricanti*, e per le *Mammane* verrà dal Consiglio stabilito con apposita deliberazione, massime relativamente al modo ed al luogo in cui debb'essere sostenuto dai candidati.

Art. 55. Terminato l'Esame, e in ciascuno dei giorni destinati a questo scopo, la Sezione esaminatrice delibera, per voti segreti, l'approvazione, o la disapprovazione del candidato. È necessaria la pluralità assoluta dei voti per essere approvato.

Art. 56. Vuolsi l'approvazione ottenuta a maggioranza di voti in tutti e tre gli Esami di cui sopra; ma rigorosamente indispensabile è quella dell'esame scritto e di pratica al letto degl'infermi. Chi non ottenesse la pluralità assoluta de' voti in questi tre esami; o chi fosse approvato in uno solamente, e non negli altri due, verrà rimandato ad altro esame da ripetersi tre, o sei mesi dopo.

Art. 57. Di ogni singolo Esame verrà in ciascuno dei giorni al medesimo destinati, steso Processo-verbale dal Segretario, il quale registrerà scrupolosamente nel medesimo il risultato della votazione fatta; e il Processo verrà firmato dalla Sezione esaminatrice, dal Presidente, e controfirmato dal Segretario stesso.

Art. 58. In caso d'approvazione, Copia dell'Atto steso viene dal Presidente trasmessa al Ministero dell'Interno, al De-

legato Governativo, ed al Procuratore fiscale, non che alle Autorità locali amministrative del luogo, in cui ha domicilio il Candidato.

Art. 59. Di tutti gli approvati, e così pure di tutti i riabilitati per l'esercizio di alcuno dei rami dell'Arte salutare, il Consiglio farà stendere un Elenco nominativo esatto, indicante anche le epoche dell'ottenuta facoltà di esercitare liberamente nello Stato. Copia di quell'elenco verrà trasmessa al Ministero dell'Interno, al Delegato Governativo, al Procuratore fiscale, al Municipio, non che a tutti i Farmacisti esercenti dello Stato.

Art. 60. Ogni Esame di libera pratica costa *duecento franchi* pei Medici, Chirurghi, Farmacisti e Veterinarii, non compresa la spesa occorrente per queste tre ultime classi, onde istituire le operazioni diverse, alle quali sono tenuti.

Art. 61. Le *Mammane*, ed i *Flebotomi* pagheranno solamente la metà di detta somma; e i Medici che volessero essere abilitati all'esercizio anche dell'*Osterricia* pagheranno altri *duecento* franchi, oltre i già pagati per l'esercìzio della medicina.

Art. 62. Le somme verranno dai Candidati pagate nelle mani del Segretario, che ne rilascierà loro quittanza. L'uso da farsene poi, verrà stabilito dal Consiglio con apposito regolamento.

Art. 63. Il Candidato non trovato abile, non ha più diritto che di ripetere la metà della somma sborsata; riammesso dopo tre, o sei mesi ad un nuovo esame, dovrà ripetere una seconda volta il deposito dei duecento franchi; e se anche nel secondo esame fosse riconosciuto inabile, non potrà più esservi riammesso, se non dopo un anno. Respinto per la terza volta viene dichiarato incapace affatto, non ha più alcun diritto di essere riammesso. Ad ogni riammissione il deposito va sempre rinnovato.

CAPO VII.

Formalità da compiersi dagli Esercenti attuali

Art. 64. Tutti i Medici, Chirurghi, Flebotomi, Farmacisti, Veterinarii, Mammane esercenti attualmente in questa città, e suo territorio, dovranno entro tre mesi dalla pubblicazione di questo Statuto ottenere la patente di riabilitazione, o rivalidazione, mediante dichiarazione da essi fatta e sottoscritta, nella quale si contengano il *nome, cognome, età, patria, domicilio, stato civile, epoca della laurea, o licenza ottenuta, qualità, o servigi* che attualmente presta ciascun esercente.

Art. 65. Sono eccettuati da questa formalità i membri componenti il Consiglio, come quelli che somministreranno sul proprio conto essi stessi le descritte qualificazioni.

Art. 66. Sono titoli sufficienti per ottenere la rivalidazione i diplomi di laurea conseguiti sotto il cessato governo Borbonico, sotto l'Impero francese, sotto la Repubblica e Regno d'Italia, non che le patenti e diplomi del Protomedicato parmense, e dei *Giury*, accordati durante l'amministrazione francese al principio di questo secolo, o da qualunque altro Protomedicato italiano e straniero, cui spetta accordare patenti di libero esercizio.

Art. 67. L'elenco nominativo dei rivalidati, unitamente a quello degli approvati, verrà stampato per cura del Consiglio, e distribuito come è detto all'Art. 59, facendo man mano al medesimo quelle addizioni, che saranno richieste dal numero crescente degli approvati.

Art. 68. Sei mesi dopo la pubblicazione di questo Statuto, chiunque eserciterà uno dei diversi rami dell'arte salutare, senza avere ottenuta patente di libero esercizio, o senza essersi fatto riconoscere, sarà processato e condannato dal Tribunale Correzionale ad una multa, la quale 1.° da 100 potrà estendersi a 1000 franchi per chiunque eserciterà, o si qualificherà Dottore in Medicina, in Chirurgia, o in Farmacia, o Veterinaria: 2.° da 50 fino a 500 franchi per chi si qualificherà semplice Chirurgo, Flebotomo, o Speziale, e ne eserciterà le operazioni; 3.° da 10 fino a 100 franchi per i *Veterinarii* semplici, e per le *Mammane*.

CAPO VIII.

Di alcuni doveri inerenti all'esercizio della Medicina e della Chirurgia

Art. 69. Le formole di prescrizione, o *ricette,* tanto de' Medici, quanto dei Chirurghi, ciascuno entro i limiti assegnati, dovranno essere scritte chiaramente, contenere il *nome, cognome* della persona per cui debbono servire, la data precisa del *luogo, mese, giorno,* ed *anno,* e la firma dell'esercente.

Art. 70. Anche i Veterinarii dovranno segnare nelle loro formole il nome e cognome della persona cui appartiene l'animale sottoposto alla cura loro, più la data, come sopra.

Art. 71. È vietata assolutamente ai Medici, ai Chirurghi, ai Veterinarii di dispensare medicamenti di niuna sorta, sì proprii, che d'altrui. Essi non possono tenere, nè far tenere per proprio conto alcuna officina farmaceutica, o drogheria

essendo incompatibile l'esercizio della farmacia con quello delle altre facoltà or mentovate.

Art. 72. Il Medico non può praticare le operazioni chirurgiche puramente manuali o strumentali; il Chirurgo non può prescrivere rimedi ad uso interno; egli non ordina che rimedi esterni. Quando una malattia esterna, o chirurgica, si trova complicata ad un'altra interna, o preesistente, o sopraggiunta, egli deve invocare l'opera del Medico, e procedere d'accordo con esso colle sue applicazioni.

Art. 73. Il semplice Chirurgo non può accingersi ad una grande operazione chirurgica, senza prima avere consultato il parere di uno o più Medici; eseguita la operazione, egli si deve limitare alla sola cura esterna; e lascia al Medico di dirigere la interna.

Art. 74. Rimane assolutamente vietato alle *Mammane* di fare uso degl'istrumenti ne' parti difficili; esse non fanno che assistere in simili casi, e chiamare un Chirurgo, od un Medico ostetricante.

Art. 75. I Flebotomi si limitano a poche, e semplici operazioni di chirurgia minore, che verranno dal Consiglio in apposita deliberazione specificate.

Art. 76. Tutti gli Esercenti, Medici, Chirurghi, Flebotomi, Mammane, Veterinarii, scuoprendo nell'esercizio dell'arte loro qualche malattia contagiosa, epidemica, od epizoosia, sono obbligati di darne sollecito avviso entro ventiquattr'ore alla autorità locale competente.

CAPO IX.

Di alcuni doveri proprii dei Farmacisti

Art. 77. Se un Farmacista avente bottega muore, potrà la vedova, o i figli od altri parenti interessati tenere aperta la Farmacìa per loro conto un anno ancora, contando dalla morte; purchè a dirigerla abbiavi un Farmacista approvato, e qualche giovane praticante, la cui abilità sia nota al Consiglio. La scelta dello Speziale dirigente appartiene al Consiglio stesso, il quale farà chiudere la Farmacìa qualora, decorso l'anno, non venga la medesima provveduta stabilmente del suo Capo titolare.

Art. 78. Il Farmacista nella preparazione de' medicamenti si atterrà alle norme del *Codice farmaceutico*, che verrà approvato e pubblicato d'ordine del Governo di questo Stato. Quel Codice sarà tenuto sempre ostensibile nella sua officina.

Art. 79. Il Farmacista nella vendita de' medicamenti dovrà

a tutto rigore attenersi alla *Tariffa dei prezzi*, che verrà quanto prima pubblicata dal Governo di questo Stato; non potrà alterarli, nè in più, nè in meno, senza incorrere le pene portate dalla legge punitiva, che farà capo alla Tariffa stessa, la quale sarà pure tenuta ostensibile sempre nella sua officina.

Art. 80. Dovrà pure avere sempre ostensibile il Catalogo de' Medici, e de' Chirurghi esercenti con diritto in tutto lo Stato Piacentino, e che gli verrà trasmesso dal Consiglio; e però dovrà ricusare di spedire tutte quelle formole, le quali non fossero scritte da alcuno degli esercenti a lui dati in nota.

Art. 81. Dovrà tenere in serbo, e ordinate tutte le ricette, che gli verranno presentate, da una visita annua all'altra, che il Consiglio farà alla sua officina. Anche pagate dal cliente, dovrà ritenerle, notando però sulle medesime il prezzo ricevuto; e al cliente stesso ne darà copia da lui sottoscritta, e con dichiarazione di saldo.

Art. 82. Non potrà arbitrariamente sostituire un rimedio all'altro nella spedizione delle ricette, nè comunque alterarne la quantità, o la preparazione indicata; in ogni caso, e quando a lui sembra ragionevole un qualche mutamento, dovrà renderne consapevole l'autore della prescrizione.

Art. 83. Il Farmacista, che con frode dispenserà rimedi inutili, o ben anco dannosi, potrà essere immediatamente sospeso dall'esercizio dell'arte sua per deliberazione del Consiglio, approvata dal Governo. Una tale sospensione però nè toglierà, nè scemerà per nulla l'azione de' Tribunali competenti, ai quali spetta sempre di punire queste trasgressioni.

Art. 84. Tutti i veleni insidiosamente *propinabili*, quali sarebbero gli *arsenicali*, il *sublimato corrosivo*, ed altri, debbono essere dal Farmacista tenuti in luogo apposito, chiuso a chiave, e sotto la immediata sua responsabilità. Il Consiglio per mezzo del suo Presidente trasmetterà a lui una nota nominativa di siffatti veleni, che terrà ostensibile nella sua officina.

Art. 85. La vendita di cosiffatte sostanze velenose non potrà esser fatta che a persone conosciute, aventi domicilio in luogo, o munite di formola medica valida, o provanti il loro bisogno per l'esercizio di qualche arte, o mestiere.

Art. 86. Ogni vendita di veleni, che lo Speziale farà nella sua officina, dovrà essere rigorosamente provata, o per via delle formole mediche, o chirurgiche originali da lui conservate a sua giustificazione, o per via di apposito Registro cartolato, cifrato, e vidimato dall'autorità locale competente.

Art. 87. Le formole mediche in questi casi, oltre di essere scritte secondo che prescrive l'Art. 69 di questo Regolamento, dovranno indicare nettamente l'uso, cui debbe servire il ve-

leno prescritto, e il modo di adoperarlo. Il Registro poi per le altre vendite dovrà senza alcuna intercalazione presentare il nome, il cognome, l'età, il domicilio, la professione del compratore - l'oggetto, a cui deve servire il veleno comprato, il giorno, il mese, l'anno, in cui si fa la compera, e la quantità comprata. Tutto questo viene sottoscritto in una colonna a parte dal compratore; e se non sappia scrivere, sarà fatta dichiarazione dal Farmacista in presenza di due testimonii, che firmeranno in proposito.

Art. 88. La trasgressione agli Articoli 85, 86, 87 verrà punita con una multa di tre mila franchi, pagabili dal venditore colpevole. Di tutte le vendite tanto di rimedii, quanto di veleni, è solo risponsabile in faccia alla legge il Farmacista titolare, o Capo-speziale.

Art. 89. I Praticanti di Farmacia sono sotto la responsabilità del Capo-speziale. Se fra i suoi coadiutori al disimpegno della Farmacìa stessa abbia uno Speziale approvato, ed avente libero esercizio, questi s'intenderà sempre responsabile, per quanto a lui, di tutte le trasgressioni, che per cagione sua venissero fatte ai citati artic. 85, 86, 87, e insciente il Capo-farmacista.

Art. 90. Non potrà nissun Farmacista ammettere alcun Praticante nella sua Farmacìa, senza prima averne dato avviso, ed ottenuto il permesso dal Consiglio. Il quale a questo proposito si occuperà quanto prima della compilazione di un regolamento apposito, cui attenersi su questo particolare.

CAPO X.

Visite alle Farmacie

Art. 91. Ogni anno, ed ogni volta che il Presidente del Consiglio, o chi per lui lo avviserà necessario, verrà fatta una visita d'ufficio a ciascuna Farmacìa, Drogherìa od altre botteghe, in cui si vendono al popolo rimedi, o droghe medicinali, tanto nella Città, quanto nello Stato.

Art. 92. La Sezione visitatrice sarà composta del Presidente del Consiglio, o di chi ne farà lo veci - del Segretario - e di due Consiglieri della Sezione di Farmacìa, coll'intervento sempre della locale autorità amministrativa, colla quale si prenderanno le opportune intelligenze.

Art. 93. Queste visite hanno per precipuo scopo di constatare la osservanza rigorosa degli Artic. 68, 69, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 88 di questo Statuto.

Art. 94. Di ciascuna visita fatta verrà steso Processo-verbale [illegible] verbale esporrà lo stato lode-

vole o cattivo della Farmacìa visitata ; e verrà sottoscritto dal Presidente, dai due Consiglieri, e dal Segretario - Sarà invitato a sottoscriversi anche il Farmacista visitato; rifiutando di sottoscriversi, previa lettura data, ne verrà fatta menzione.

Art. 95. La Sezione visitatrice trovando, che la Farmacia, o Drogherìa visitata possiede rimedi o droghe di inutile o nocevole qualità, mal preparati, e che il Farmacista trasgredisce per più titoli le prescrizioni portate dagli articoli succitati di questo Statuto, sequestra immediatamente que' preparati o droghe che trovasse censurabili, e non di giusta composizione; le fa cautelare legalmente alla presenza dell'Autorità locale, ond'è accompagnata, la quale riceve in consegna gli oggetti sequestrati, onde trasmetterli al Tribunale competente nell'interesse della punitiva Giustizia. Il Processo-verbale in tal caso viene sottoscritto anche dall'Autorità locale.

Art. 96. Le spese occorrenti per queste visite verranno stabilite con apposita deliberazione del Consiglio, che concerterà col Superiore Governo intorno al modo di estinguerle.

Art. 97. Saranno pure visitati i laboratorii, gli utensili, vasi, recipienti che servono alla preparazione dei medicamenti, per vedere se sieno o no in buono stato, ed acconci agli usi cui sono destinati.

CAPO XI.

Dei Droghieri, e Fondachieri

Art. 98. I Droghieri, i Fondachieri, ed altri venditori di droghe medicinali all'ingrosso non potranno ritirare droga alcuna dalle Dogane, se prima non sia stata veduta, ed approvata dai visitatori a ciò delegati dal Consiglio, in forza dell' Artic. 2. paragr. 18 di questo Statuto. I Direttori delle Dogane dovranno perciò uniformarsi a questa legge; i trasgressori saranno puniti con una multa di 25 a 600 franchi, la quale, in caso di recidiva, potrà essere anche raddoppiata.

Art. 99. I Droghieri, e Fondachieri non potranno smerciare che all'ingrosso le loro droghe medicinali. È quindi loro severamente vietato di venderne in polvere, o ridotte comunque, e per qualunque titolo, sotto altra forma diversa da quella, nella quale le ritirarono dal commercio. Essi non possono venderne in alcuna maniera a dose medica o ricetta.

Art. 100. S'intendono specialmente comprese sotto questo articolo le vendite delle polveri medicinali di *Cremor tartaro*, *Magnesia* di qualunque sorta, *Rabarbaro*, *Sciarappa*, *Sale*

d' Inghilterra, Sale Piacentino, Nitro, Sale di Saturno, ed altri medicinali di esclusiva spettanza ai Farmacisti.

Art. 101. S'intendono applicabili anche ai Droghieri gli Articoli 83, 84, 85, 86, 87, 89 di questo Statuto.

Art. 102. Per ottenere la patente di Droghiere è necessario di avere una data capacità; ciò è prescritto dalle leggi di Polizia medica di altri Stati italiani. E però toccherà quindinnanzi al Consiglio di constatare la capacità di quelli, che cercheranno al Governo la licenza di aprire negozio di Drogheria. Verrà per conseguenza dal Consiglio medesimo redatto quanto prima un Regolamento apposito su questa materia, il quale sarà sottoposto all'approvazione del Superiore Governo.

CAPO XII.

Censure e pene disciplinari

Art. 103. Il Consiglio ha la facoltà di far chiamare innanzi a sè per mezzo del suo Presidente, o di chi per lui, ed in caso anche col mezzo d'Usciere, i Medici, i Chirurghi, i Farmacisti, i Veterinarii, e le Mammane esercenti nello Stato. Ha la facoltà di ammonirli, di censurarli a voce, o in iscritto, per mezzo del suo Presidente, o di chi per lui. Ha la facoltà di chiamarli tanto al cospetto di una sola, quanto di più, o di tutte quattro le Sezioni - di sospenderli non tanto dall'esercizio dell'arte loro, quanto anche da qualunque carica, od impiego che tenessero relativamente all'esercizio dell'arte stessa; ha perfino la facoltà di dichiararli incapaci di potere mai essere ammessi nel Consiglio.

Art. 104. La ammonizione, la censura, e la chiamata possono farsi dal Presidente di concerto con quella Sezione, alla quale appartiene l'esercente, che ha mancato al proprio dovere; la sospensione, la destituzione, e la dichiarazione d'incapacità non potranno mai essere proposte al Governo, che dietro deliberazione presa dall'intiero Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Disposizioni Transitorie

Art. 105. Tutte le leggi, regolamenti, decreti, che si trovano in opposizione a questo Statuto, sono abrogati.

Fine